

Udine, 28 Novembre 2022

**ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

## Verbale di riunione

Il giorno 28 novembre 2022, alle ore 16.00, presso la Sede della CISAL di Udine in Piazza Medaglie d'Oro n. 10, si è riunita l'ASSEMBLEA dei SOCI dell'Associazione Regionale Turismo Sociale e Tutela dei Consumatori del Friuli-Venezia Giulia – ARTU-FVG, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore – Prescrizioni della Regione;
3. Varie ed eventuali.

Partecipano alla riunione - regolarmente convocati attraverso la affissione della convocazione presso la Sede dell'Associazione, nonché di inviti formali inviati attraverso la messaggistica elettronica - i Soci dell'Associazione Regionale Turismo Sociale e Tutela dei Consumatori del Friuli-Venezia Giulia – ARTU-FVG. Partecipano alla riunione, inoltre, i componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

Assume i compiti di Presidente della seduta il Sig. Claudio PALMISCIANO, Presidente dell'Associazione. Svolge i compiti di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Arianna TOFANI.

Viene verificata e confermata, a termine di Statuto, la validità, statutaria e di legge, della riunione assembleare. Il Presidente apre, quindi, i lavori della Assemblea; si procede con lo svolgimento della discussione dei punti dell'odg.

Per il **Primo Punto** (Comunicazioni del Presidente), il Presidente comunica che durante lo scorso mese di ottobre, dopo lunga malattia, è deceduto il socio e componente del Comitato di Presidenza, Sig Giuliano Sedran. A nome dell'Associazione, sono state manifestate alla famiglia la sincera partecipazione al dolore e le condoglianze più sentite. I partecipanti all'Assemblea esprimono il loro dispiacere e si uniscono alle condoglianze alla famiglia Sedran.

Il presidente propone quindi all'Assemblea di procedere alla integrazione del Comitato di Presidenza in occasione alla riunione della Assemblea dei soci che sarà convocata, entro il 30/4/2023, in occasione della approvazione del bilancio consuntivo 2022. Sottoposta a votazione, la proposta viene approvata all'unanimità.

Per il **Secondo Punto** all'ordine del giorno (Iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore – Prescrizioni della Regione), il Presidente ricorda che in occasione dello svolgimento della Assemblea dei Soci in data 30 gennaio 2019, si era proceduto alla approvazione di una serie di modifiche allo Statuto dell'Associazione a seguito della entrata in vigore del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, così come previsto dalla normativa, in quella occasione – con l'approvazione delle modifiche statutarie - si era proceduto ad una operazione di adeguamento dell'assetto della Associazione ARTU-FVG rispetto alla previsione delle nuove regole del Codice del Terzo settore. Dopo la approvazione e la successiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, il nuovo Statuto è stato poi inviato ai competenti uffici della Regione Friuli Venezia Giulia per i provvedimenti di competenza. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio Decreto dell'8/10/2019 ha, quindi, proceduto alla modifica della ragione Sociale nella nuova formulazione "ARTU - FVG (ASSOCIAZIONE RICREATIVA TURISTICA CULTURALE E TUTELA CONSUMATORI – FRIULI VENEZIA GIULIA) ETS" a far data dal 06 agosto 2019, come da registrazione all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, in data 22/09/2022, tramite PEC, la Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore, ha fatto pervenire agli Uffici di ARTU-FVG un comunicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31,

comma 8, D.M. 106/2020. Con tale comunicazione, i competenti uffici della Regione facevano presente che dopo aver esaminato la documentazione inviata nel 2019 veniva rilevato che la nostra associazione non dispone di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro unico nazione del Terzo settore. La nota, molto dettagliata, forniva le indicazioni necessarie per procedere alla regolarizzazione della documentazione e, in particolare, le necessarie ulteriori modifiche allo Statuto di ARTU-FVG, utili a consentire la corretta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Una fitta interlocuzione con i funzionari dei competenti uffici della Regione - dei quali va evidenziata la cortese e competente disponibilità - ha consentito di procedere alla stesura delle soluzioni tecniche necessarie al fine di poter produrre la documentazione nella maniera corretta ed idonea allo scopo. Si tratta quindi, conclude il Presidente di procedere alla approvazione delle modifiche statutarie conseguenti.

Dopo attenta discussione e su proposta del Presidente, l'Assemblea:

- CONFERMA la volontà di procedere alla iscrizione dell'Associazione ARTU-FVG, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mantenendo, ove possibile, anche l'iscrizione nel registro delle Associazioni di promozione sociale presso la Regione Friuli Venezia Giulia;
- APPROVA all'unanimità le modifiche proposte allo Statuto - evidenziate in grassetto nella colonna destra dello schema allegato (**Al. 1**) - con votazione separata per ciascuno dei singoli articoli, nonché, nella sua interezza, lo Statuto (**Al. 2**) così come risultante a seguito della approvazione delle modifiche ai singoli articoli;

L'Assemblea invita, infine, il Presidente a procedere, senza indugi, alla conclusione della procedura, prevista per il rinnovo dello Statuto, con la registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate e la successiva trasmissione ai competenti uffici della Regione Friuli Venezia Giulia.

Per il **Terzo Punto** all'ordine del giorno (Varie ed eventuali), non viene posto alla discussione nessun argomento.

Alle ore 19, esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

-Arianna Tofani-

IL PRESIDENTE

Claudio Palmisciano



REGISTRATO a UDINE il **29 NOV, 2022**  
AL N° **5006** SERIE 3 - PRIVATI N. A.  
Liquidati Euro **ESENTE**  
(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca **IL FUNZIONARIO**  
**Marco Bernardis**



## STATUTO

- Approvato dall'Assemblea costituente in data 11 gennaio 2016
- Modificato dall'Assemblea dei Soci in data 2 dicembre 2016
- Modificato dall'Assemblea dei Soci del 30 gennaio 2019
- Modificato dall'Assemblea dei Soci del 28 novembre 2022

### Art. 1 – Costituzione

1. È costituita l'associazione a carattere regionale denominata ARTU - FVG (ASSOCIAZIONE RICREATIVA TURISTICA CULTURALE e TUTELA CONSUMATORI – Friuli Venezia Giulia) APS - Ente del Terzo Settore, di seguito Ente.
2. Essa ha sede legale in Udine, è apartitica, non persegue fine di lucro neanche in forme indirette, ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.
3. È facoltà dell'Ente aprire sezioni locali.

### Art. 2 – Finalità

1. L'Ente ha come scopo lo svolgimento delle attività previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo a "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.", e, in particolare, quelle previste dalle lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. L'Ente, inoltre:

- stipula convenzioni con organismi anche economici per la prestazione agevolata di beni e servizi ai propri associati;
- svolge attività di stampa e propaganda;
- opera in tutti i settori nei quali i competenti organi statutari ritengano di intervenire per migliorare ed elevare la personalità degli associati, per promuovere, nella società, i valori della solidarietà, della partecipazione e dell'autorealizzazione.

È fatto esplicito divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra enunciate, fatta eccezione di quelle, come sopra detto, ad esse direttamente connesse.

### Art. 3 – Soci

1. Sono ammessi a far parte dell'Ente tutti coloro i quali, aderendo alle sue finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Ente.
3. L'ammissione all'Ente è deliberata dal Presidente su domanda scritta del richiedente che dovrà specificare le proprie complete generalità.



**4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna**

- al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Comitato ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria;
- al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Ente espresso dal Presidente, il richiedente può ricorrere al Comitato che deve decidere sull'argomento entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso. La decisione è inappellabile.

**Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati****1. Tutti gli associati hanno diritto a**

- partecipare alle assemblee, esprimendo, quando previsto, liberamente il proprio voto;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- recedere dall'appartenenza all'Ente.

**2. Gli associati sono tenuti a**

- rispettare le norme del presente Statuto
- pagare le quote sociali ed eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea
- prestare volontariamente la propria attività, preventivamente concordata, a favore dell'Ente, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e salvo che alcuno di essi sia chiamato a svolgere incarichi specifici.

**Art. 5 – Organi****1. Sono organi dell'Ente:**

- l'Assemblea;
- Il Comitato di Presidenza quale Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Collegio dei probiviri.

2. I componenti degli Organi sono eletti ogni quattro anni dall'Assemblea e, per l'attività svolta, non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato a svolgere incarichi specifici.

**Art. 6 – Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega.
5. Ciascun associato non può essere portatore di più di 2 deleghe.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto negli articoli 15 e 16.



**7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:**

- approva il programma di attività proposto dal Comitato;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico degli associati;
- approva e modifica il Regolamento interno dell'Ente;
- approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il rendiconto economico-finanziario;
- ogni quattro anni, in via ordinaria:
  - o stabilisce il numero dei membri del Comitato ed elegge, in separate votazioni, il Presidente e gli altri membri del Comitato;
  - o elegge i componenti dell'Organo di Controllo;
  - o elegge i componenti del collegio dei probiviri;
- approva o respinge le modifiche allo Statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**Art. 7 – Il Comitato di Presidenza**

1. Il Comitato è eletto dall'Assemblea al suo interno ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7, compreso il Presidente.
2. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi. Tre assenze ingiustificate consecutive portano alla decadenza dall'incarico di componente del Comitato.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei componenti effettivi presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. Il Comitato ha i seguenti compiti:
  - determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - decide sulla eventuale assunzione del personale;
  - fissa le norme per il funzionamento dell'Ente;
  - su proposta del Presidente delega incarichi specifici ai componenti del Comitato ed ai singoli Soci;
  - sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto finanziario consuntivo annuale;
  - accoglie o respinge, a suo insindacabile giudizio, il ricorso presentato dagli aspiranti associati ai fini della accettazione della propria domanda di iscrizione;
  - ratifica, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

**Art. 8 – Presidente**

1. Il Presidente dell'Ente:



- a. è eletto dall'Assemblea
- b. rappresenta legalmente l'Ente nei confronti di terzi e in giudizio
- c. Presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni.
- d. in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

**Art. 9 – L'Organo di Controllo**

1. L'organo di controllo è eletto dall'Assemblea; può essere collegiale, composto da un Presidente due membri effettivi e due supplenti, o monocratico composto, pertanto, da un Sindaco Unico.
2. I membri effettivi assistono alle riunioni del Comitato di Presidenza.
3. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di morte, dimissioni o decadenza e li sostituiscono in caso di temporaneo impedimento.
4. All'Organo di Controllo è affidata anche la revisione legale dei conti qualora l'Ente si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017. In tal caso il Presidente dell'Organo di Controllo è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.
5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, deve controllare l'amministrazione dell'Ente ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
6. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art.2399 c.c.

**Art. 10 – Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge, nel suo interno, il presidente. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Ente.
2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Ente.
3. Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri
  - decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Comitato, con particolare riferimento all'espulsione dei soci.
  - arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Ente e che interessino uno o più soci.
  - controllare il corretto funzionamento dell'Ente, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Ente o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Ente singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea di tutti i suoi atti.
  - dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.
4. Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio dei probiviri.

**Art. 11 – Durata delle cariche**

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e possono essere confermate.
2. In caso di vacanza a qualsiasi titolo tra i componenti degli Organismi eletti, questa sarà ricoperta da



colui che in sede di Assemblea elettiva ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. Nel caso di esaurimento o di assenza di una graduatoria di non eletti, l'assemblea procede ad una nuova elezione per la copertura della vacanza. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del mandato di vigenza dell'Assemblea.

#### **Art. 12 – Risorse economiche**

1. L'Ente trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
  - a) quote e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) contributi dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia, degli Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. L'Ente è tenuto, per almeno cinque anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma 1., nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.
3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.
5. L'Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

#### **Art. 13 – Quota sociale**

1. La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso di perdita della qualità di associato.
2. L'associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Ente. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

#### **Art. 14 – Bilanci**

1. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dei revisori dei conti almeno venti giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Ente almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.



5. Il bilancio consuntivo deve coincidere con l'anno solare.
6. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

**Art. 15 – Modifiche allo statuto**

1. Le proposte di modifica al presente statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza qualificata della metà più uno degli aderenti all'Ente.

**Art. 16 – Scioglimento**

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Ente, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

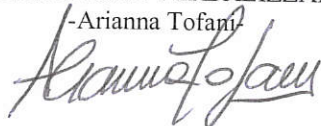
**Art. 17 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

**APPROVATO dall'ASSEMBLEA DEI SOCI****Udine, 28 novembre 2022**

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

-Arianna Tofani-



IL PRESIDENTE

-Claudio Palmisciano-

